



Città di Altamura

Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Commissario Straordinario con poteri sindacali Nr.11 del 04/04/2023

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILI E URGENTE DI DIVIETO IMMEDIATO DI UTILIZZO DELLO STADIO TONINO D'ANGELO DEL COMUNE DI ALTAMURA SITO IN ALTAMURA ALLA VIA MURE MEGALITICHE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunti i poteri del Sindaco)

Dato atto che

- in occasione della gara di campionato di calcio, serie D, girone H, svoltasi domenica 02.04.2023, tra le squadre sportive Team Altamura e FC Matera sono stati registrati rilevanti disordini tra le opposte tifoserie, nell'area antistante lo stadio D'Angelo;
- con nota prot. n. 32735 del 03.04.2023, la Italsicura srl, ditta incaricata del servizio di Vigilanza presso lo Stadio Comunale, ha comunicato che a fine partita, nel giro di perlustrazione, i suoi operatori avevano accertato che i bagni della tifoseria ospite erano stati vandalizzati e distrutti, non potendo più essere funzionanti;
- in data 03 e 04 Aprile c.a., veniva espletato, dal Servizio Sport, unitamente al Servizio Manutenzione dei Lavori Pubblici del Comune di Altamura, apposito sopralluogo per la verifica dell'entità dei danni;

Letta la relazione del Comando di Polizia Locale, trasmessa con nota prot. 33228 del 04.04.2023;

Letta la segnalazione della Società Sportiva Team Altamura, assunta al protocollo generale al n. 32965 del 04.04.2023;

Rilevato che, da quanto innanzi detto, i danni creati sono tali da rendere inagibile i servizi igienici dello stadio nella parte del settore tifoseria ospiti;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare un provvedimento contingibile e urgente, che preservi l'igiene pubblica, ordinando la chiusura dello Stadio Tonino D'angelo per impraticabilità dei servizi igienici relativi al settore ospiti;

Verificato che è possibile consentire l'utilizzo dello Stadio per le altre manifestazioni già autorizzate o per le altre attività ordinariamente calendarizzate, prescrivendo l'utilizzo dei servizi igienici posti dalla parte della tribuna coperta che non prevedono l'uso dei servizi igienici inutilizzabili;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il DPR del 30.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 Gennaio 2023 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale e nominata la dott.ssa Maria Rita Iaculli, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con i poteri di Sindaco, Consiglio e Giunta;

ORDINA

per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale, la chiusura dello Stadio Comunale Tonino D'angelo, per gli incontri sportivi del campionato di calcio, Serie D, girone H, nonché per gli allenamenti della squadra Team Altamura, **per giorni 10 a decorrere dal giorno di notifica della presente ordinanza.**

L'uso dello stadio sarà consentito per le altre manifestazioni già autorizzate e per le altre attività calendarizzate, che non comportino l'uso dei servizi igienici in premessa specificati attualmente non utilizzabili.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- 1) sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- 2) sia comunicata ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale;
- 3) sia trasmessa, a mezzo pec, per le rispettive competenze:
 - Alle Associazioni Sportive che utilizzano lo Stadio Tonino D'Angelo;
 - alla Compagnia Carabinieri e Comando Stazione Carabinieri,
 - alla Tenenza della Guardia di Finanza,
 - al Comando dei Vigili del Fuoco;
 - al Comando di Polizia Municipale di Altamura,
 - al Servizio di Protezione civile del Comando di Polizia Locale di Altamura;
 - al Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Altamura;
 - Al Dirigente del Servizio Sport;

altresì, che copia della stessa sia trasmessa per opportuna conoscenza alla Prefettura di Bari.

AVVERTE

che contro il presente atto potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Puglia, entro il termine di 60 giorni (L. n. 1034 del 06/12/1971) o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 04.04.2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI